

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 21 ottobre 1999

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 2000²

Entrata in vigore mediante scambio di note il 24 novembre 2000

(Stato 26 febbraio 2014)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Kazakistan,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti centrali o locali³, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

- a) per quanto concerne la Repubblica del Kazakistan:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
 - (ii) l'imposta sul patrimonio delle persone fisiche e giuridiche (qui di seguito indicate quali «imposta kazaka»);

RU **2002** 3091; FF **2000** 2431

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU **2002** 3090

³ Nuova espr. giusta l'art. I del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU **2014** 641 639; FF **2010** 7835). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b) per quanto concerne la Svizzera:
 - le imposte federali, cantonali e comunali
 - (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e
 - (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,

- a) il termine
 - (i)⁴ «Kazakistan» designa la Repubblica del Kazakistan; usato in senso geografico «Kazakistan» designa il territorio della Repubblica del Kazakistan e le zone sulle quali il Kazakistan esercita i suoi diritti sovrani e il suo potere giurisdizionale conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale, compresi i trattati internazionali conclusi dal Kazakistan;
 - (ii) «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;
- c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- d) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Kazakistan o la Svizzera;
- e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- f) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

⁴ Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU 2014 641 639; FF 2010 7835).

- g) l'espressione «autorità competente» designa:
 - (i) per quanto concerne il Kazakistan, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
- h) il termine «cittadini» designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone o le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i) ai fini della presente Convenzione il termine «patrimonio» designa ogni proprietà mobiliare e immobiliare e comprende (senza limitazione) denaro contante, cartevalori o altri titoli di proprietà, cambiali, titoli obbligazionari o altri titoli di debiti, nonché brevetti, diritti di marchi, diritti d'autore o altri analoghi diritti di proprietà.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito, durante il periodo in cui sono usate, dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. L'espressione comprende anche uno Stato contraente o le sue collettività territoriali. Essa comprende inoltre ogni fondo di pensione o ogni altra istituzione di previdenza a favore degli impiegati e ogni organizzazione di beneficenza costituita conformemente al diritto di uno Stato contraente e il cui reddito generalmente non soggiace all'imposta in questo Stato.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per redditi che esse ricavano da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
- d)⁵ se la residenza non può essere stabilita secondo le lettere a) fino a c), le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

- a) un cantiere edile, una catena di montaggio o un progetto di montaggio in uno Stato contraente nonché le attività di sorveglianza ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere o progetto oltrepassa i dodici mesi o quando la durata delle prestazioni di servizi ad essi collegate oltrepassa i dodici mesi; e
- b) un'installazione o struttura utilizzata per l'esplorazione di risorse naturali in uno Stato contraente oppure le attività di sorveglianza ad esse collegate, come pure una torre di trivellazione o una nave utilizzata per l'esplorazione di risorse naturali, se la durata del loro impiego supera i dodici mesi o tali prestazioni di servizi si prolungano per più di dodici mesi; e

⁵ Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU 2014 641 639; FF 2010 7835).

- c) la prestazione di servizi in uno Stato contraente, compresi i servizi di consulenza, da parte di una persona residente dell'altro Stato contraente per mezzo d'impiegati o di altro personale presente nel primo Stato contraente e assunto a questo scopo dalla persona residente dell'altro Stato contraente, ma soltanto se tali prestazioni di servizi durano più di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire studi scientifici o di esercitare attività analoghe che per l'impresa abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
 - f) una catena di montaggio è eseguita da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la sua fornitura di macchine o attrezzature prodotte da questa impresa;
 - g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, secondo il paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che quest'impresa abbia in questo Stato contraente una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente o che svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non

costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili conseguiti da un residente di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di quest'impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato contraente sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.⁶ Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo:

- a) è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza;
- b) è la Banca centrale (Banca nazionale) dell'altro Stato contraente.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi

5.⁷ Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

6.⁸ Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a detta stabile organizzazione o base

⁶ Nuovo testo giusta l'art. IV par. 1 del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU **2014** 641 639; FF **2010** 7835).

⁷ Originario par. 3

⁸ Nuovo testo giusta l'art. IV par. 3 del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore 26 feb. 2014 (RU **2014** 641 639; FF **2010** 7835).

fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

7.⁹ Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcun'imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

8.¹⁰ Gli utili conseguiti da un'impresa appartenente ad un residente di uno Stato contraente conseguiti tramite una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, sono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dopo la deduzione dell'importo reinvestito nella stabile organizzazione, imponibili per il rimanente importo nell'altro Stato contraente, ma l'imposta addizionale così stabilita non può eccedere la percentuale fissata nel paragrafo 2 lettera a) del presente articolo. Tuttavia, se nell'anno fiscale in questione gli utili della stabile organizzazione non superano i 100 000 dollari americani, l'imposta addizionale non sarà prelevata.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
 - a) gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su un prestito, un'obbligazione garantita da ipoteca o un debito analogo del Governo di questo Stato contraente, della Banca centrale di questo Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti centrali o locali sono esentati dall'imposizione in questo Stato;
 - b) gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su un'obbligazione, un certificato di debito o un debito analogo del Governo dell'altro Stato contraente, della Banca centrale dell'altro Stato contraente, delle sue

⁹ Originario par. 5

¹⁰ Originario par. 6

suddivisioni politiche o dei suoi enti centrali o locali sono esentati dall'imposizione nel primo Stato contraente;

- c) gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente, dalla Banca centrale dell'altro Stato contraente o da un ufficio o un'agenzia d'affari (compreso un istituto finanziario) controllati da questo Governo o di sua proprietà sono esentati dall'imposizione nel primo Stato contraente;
- d) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente di cui il beneficiario degli interessi è residente, soltanto se la persona che li riceve ne è il beneficiario effettivo e se sono pagati:
 - (i) in relazione con la vendita a credito di un'attrezzatura industriale, commerciale e scientifica oppure
 - (ii) in relazione con la vendita a credito di merci da un'impresa ad un'altra.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 **Canoni**

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni e che ne è il beneficiario effettivo è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso:
 - a) di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how);
 - b) di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, l'effettivo beneficiario dei canoni da leasing, secondo il paragrafo 3 lettera b) del presente articolo, può scegliere di essere imposto nello Stato contraente nel quale i canoni sono pagati, come se il diritto o la proprietà per cui i canoni sono pagati è effettivamente in relazione con una stabile organizzazione o una base fissa. In questa ipotesi, le disposizioni dell'articolo 7 rispettivamente dell'articolo 14 della Convenzione sono applicabili al reddito e alle deduzioni (compreso l'ammortamento) che sono concesse a questo genere di diritto e di proprietà.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo-

sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società il cui patrimonio è principalmente costituito da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente realizza dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o d'altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le prestazioni di servizi non siano o non siano state eseguite nell'altro Stato contraente; e

- a) i redditi siano imputabili ad una base fissa di cui una persona abitualmente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; oppure
- b) una tale persona soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di 12 mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato.

In questo caso, i redditi imputabili alle prestazioni di servizi sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente ai principi dell'articolo 7 che permettono di determinare l'ammontare dell'utile delle imprese e di attribuirlo a una stabile organizzazione.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le

attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di 12 mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza nonché di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, che affluisce a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia dimostrato che né l'artista

dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti di spettacolo o sportivi quando questi redditi derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni e rendite

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, nonché ogni rendita pagata ad un tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Il termine «rendita» designa una determinata somma di denaro pagata periodicamente vita natural durante o per un periodo determinato o determinabile, in adempimento di un obbligo in denaro o valutabile in denaro.

3. Pagamenti di mantenimento e altri importi analoghi (compresi alimenti per i figli) provenienti da uno Stato contraente e versati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

Art. 19 Funzioni pubbliche

1. a) Gli stipendi, i salari, e le remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b) Tuttavia, tali stipendi, salari e remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato contraente e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e

- (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente, o
- (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato contraente, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano agli stipendi, ai salari e alle remunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato contraente.

Art. 21 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22 Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili secondo l'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato contraente.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato contraente.
3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato contraente.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Kazakistan, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) Qualora un residente del Kazakistan ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kazakistan accorda:
- (i) sull'imposta che percepisce sul reddito del residente la deduzione di un importo uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera;
 - (ii) sull'imposta che percepisce sul patrimonio del residente la deduzione di un importo uguale all'imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.

La somma computata secondo le summenzionate disposizioni non può tuttavia eccedere l'imposta sul reddito o l'imposta sul patrimonio che il Kazakistan avrebbe percepito su questo reddito o su questo patrimonio sulla base delle sue aliquote d'imposta.

- b) Qualora un residente del Kazakistan ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Svizzera, il Kazakistan può comprendere questi redditi o questo patrimonio nella base imponibile per determinare l'aliquota d'imposta da applicare in Kazakistan.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kazakistan, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.
- b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Kazakistan, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso può avere le seguenti forme:
- (i) computo dell'imposta pagata in Kazakistan, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Kazakistan; o
 - (ii) riduzione forfetaria dell'imposta svizzera; o
 - (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Kazakistan sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

- c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Kazakistan, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'im-

posta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7 o dell'articolo 12 paragrafo 7, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25 Procedura di conciliazione

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono

la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di conciliazione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di conciliazione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5.¹¹ Se:

- a) una persona ha sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 26¹² Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'ap-

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. V del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU 2014 641 639; FF 2010 7835).

plicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

¹² Nuovo testo giusta l'art. VI del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU 2014 641 639; FF 2010 7835).

Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:
 - a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e
 - b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio.
3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notificazione, nella quale ciascuno Stato contraente comunica all'altro di aver adempiuto, conformemente alla propria legislazione, le procedure necessarie all'entrata in vigore della Convenzione.
2. La Convenzione si applicherà
 - a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile nel corso del quale la Convenzione entra in vigore o dopo questa data;
 - b) alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile nel corso del quale la Convenzione entra in vigore o dopo questa data.

Art. 29 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

- a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data;

- b) alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 21 ottobre 1999, in due esemplari in lingua tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Joseph Deiss

Per il Governo
della Repubblica del Kazakistan:
Erlan Idrisov

Protocollo¹³

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Kazakistan,

il 21 ottobre 1999, all'atto della firma della Convenzione conclusa a Berna per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 7

Resta inteso che l'articolo 7 paragrafo 1 è applicabile anche nei casi in cui sono state costituite strutture illecite con le quali l'impresa vende merci o esercita attività identiche o analoghe alle vendite o agli affari della stabile organizzazione, se può essere dimostrato che questa stabile organizzazione ha partecipato in misura determinante alle relative attività.

2. Ad art. 10

- a) Resta inteso che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente, che detiene direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi, saranno esonerati dall'imposta nel primo Stato contraente, a condizione che la società che riceve i dividendi abbia investito almeno un milione di dollari americani nella società che paga i dividendi e che questo investimento sia interamente garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, dalla Banca centrale di questo Stato contraente, da un ufficio o agenzia d'intermediazione (compreso un istituto finanziario) di proprietà di questo Governo o da esso controllata, e che sia approvato dal Governo del primo Stato contraente. Se l'investimento in oggetto supera il milione di dollari americani, ma non è interamente assicurato o garantito, questa disposizione si applicherà soltanto alla parte dei dividendi afferente alla quota garantita o assicurata dell'investimento complessivo.
- b) Resta inteso che l'imposta addizionale prevista nel paragrafo 6 non sarà prelevata se l'importo investito nella stabile organizzazione supera i 500 000 dollari americani e se questo investimento è interamente assicurato o garantito dal Governo dello Stato contraente di cui l'impresa è residente, dalla Banca centrale di questo Stato contraente, da un ufficio o agenzia d'intermediazione (compreso un istituto finanziario) di proprietà di questo Governo o da esso controllata, e che sia approvato dal Governo dell'altro Stato contraente. Se l'investimento in oggetto supera 500 000 dollari americani, ma non è interamente assicurato o garantito, questa disposizione si applicherà

¹³ Aggiornato dall'art. VII del Prot. del 3 set. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011, in vigore del 26 feb. 2014 (RU 2014 641 639; FF 2010 7835).

soltanto alla parte dei dividendi afferente alla quota garantita o assicurata dell'investimento complessivo.

- c) Se e fino a quando sarà in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il Kazakistan e uno Stato attualmente membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la quale non preveda un'imposta addizionale come quella prevista nell'articolo 10 paragrafo 6 della presente Convenzione, questa imposta addizionale non sarà prelevata sulle imprese residenti di Svizzera.
- d) L'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» di cui all'articolo 10 paragrafo 3 lettera a comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo:
 - (i) nella Repubblica del Kazakistan; tutti i piani e modelli secondo la legge del 20 giugno 1997, n. 136, della Repubblica del Kazakistan concernente disposizioni di pensionamento;
 - (ii) in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo:
 - (aa) la legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 - (bb) la legge federale del 19 giugno 1959¹⁵ su l'assicurazione per l'invalidità,
 - (cc) la legge federale del 6 ottobre 2006¹⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
 - (dd) legge federale del 25 giugno 1982¹⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali,
 - (ee) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Resta inoltre inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende fondi d'investimento, trust e fondazioni d'investimento, a condizione che tutte le parti di questi fondi, trust e fondazioni siano tenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.

3. *Ad articoli 11 e 12*

Se, dopo il 15 dicembre 1998, il Kazakistan concludesse con uno Stato attualmente membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una convenzione per evitare le doppie imposizioni che preveda per l'imposizione di interessi e canoni un'aliquota effettivamente inferiore (compresa un'aliquota zero) a quella

¹⁴ RS 831.10

¹⁵ RS 831.20

¹⁶ RS 831.30

¹⁷ RS 831.40

prevista dalla presente Convenzione, questa aliquota inferiore si applicherebbe automaticamente ai residenti di Svizzera.

4. *Agli art. 18 e 19*

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

5. *Ad articolo 26*

- a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.
- b) resta inteso che l'espressione «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile ed al contempo precisare agli Stati contraenti che non possono intraprendere «fishing expedition» o richiedere informazioni verosimilmente irrilevanti per gli affari fiscali di un determinato contribuente.
- c) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato contraente richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato contraente richiesto:
 - (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);
 - (ii) il periodo oggetto della domanda;
 - (iii) una descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato contraente richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
 - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
 - (v) il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
- d) Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato contraente richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.

6. *Per tutte le disposizioni*

Entrambi gli Stati contraenti si attendono che alle disposizioni della Convenzione, che rientrano nelle pertinenti disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE nel campo delle imposte sul reddito e sul patrimonio venga riconosciuta l'importanza descritta nel commentario dell'OCSE e che ogni Stato contraente applichi di

conseguenza tali disposizioni. Il commentario, che occasionalmente può essere oggetto di rielaborazione, rappresenta un aiuto in fatto di interpretazione ai sensi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969¹⁸ sul diritto dei trattati.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 21 ottobre 1999, nelle lingue tedesca, kazaka, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra i testi farà stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il Governo
della Repubblica del Kazakistan:

Erlan Idrisov

Articolo VIII capoversi 2 e 3 del Protocollo del 3 settembre 2010¹⁹

Art. VIII

2. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle due note e le sue disposizioni si applicano:

¹⁸ RS 0.111

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- b) con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo lo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione è applicabile alle informazioni che si riferiscono all'anno civile e a ogni periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.